

DOCUMENTO TECNICO DM ESAMI DI STATO

Il DM sui criteri per la composizione delle Commissioni per l'Esame di Stato del secondo ciclo ha introdotto importanti novità sull'individuazione dei Presidenti di Commissione e sulla nomina dei commissari esterni. È prevista, in primo luogo, l'istituzione presso ogni USR di un elenco Regionale dei Presidenti di commissione per gli Esami di Stato.

Questo decreto ministeriale, insieme al DM *sull'adozione del modello di Curriculum dello studente* e al DM *sulla scelta materie e modalità organizzative colloquio*, completerà il quadro degli interventi normativi per l'adozione delle nuove modalità di attuazione dell'Esame di Stato del secondo ciclo previste dal d.lgs. 62/2017.

Analizziamo nel dettaglio le principali novità introdotte dal DM 183 del 5 marzo 2019 Esami di stato.

Innanzitutto, è stata recepita la decisione assunta dal TAR Lazio del 30 luglio 2018 che consente ai dirigenti scolastici del I ciclo l'accesso alla funzione di presidente degli esami di Stato conclusivi del II ciclo. Questo importante risultato è giunto a seguito della vertenza giudiziaria promossa dall'ANP presso il TAR del Lazio che si è pronunciato con l'annullamento della C.M. 4537 del 16/03/2018, con valore *erga omnes*, nella parte in cui era stato introdotto il sostanziale divieto di presentare domanda per i dirigenti delle scuole del primo ciclo.

Il DM sui criteri per la composizione delle Commissioni, attraverso l'art. 5, sostituisce il c. 4 dell'art. 4 del precedente DM 3 ottobre 2017 n. 741 che recita ora: "in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del DS, individuato ai sensi dell'art. 25, c. 5, del D.lgs. 165/2001". Il MIUR, attraverso questa modifica normativa, supera la presa di posizione da noi immediatamente stigmatizzata con cui aveva escluso di fatto centinaia di dirigenti scolastici del primo ciclo dall'assolvimento della funzione di presidente di commissione d'esame di Stato del secondo ciclo.

Si rimanda al <https://www.anp.it/importante-vittoria-dellanp-presso-il-tar-lazio/> per un ulteriore approfondimento

Nel DM troviamo indicati i soggetti che sono tenuti a presentare l'istanza di inserimento nell'elenco regionale e coloro che ne hanno facoltà. I predetti aspiranti sono nominati nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, riportate nel Bollettino ufficiale integrato con l'elenco delle scuole paritarie. Rientrano tra i soggetti che hanno **l'obbligo** i dirigenti scolastici in servizio presso gli istituti secondari di secondo grado, ovvero presso istituti di istruzione statale nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i DS preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili. I soggetti che invece hanno **facoltà** di presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale sono:

- a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- d) i dirigenti scolastici di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Come si può notare, non compaiono più, tra i soggetti che hanno facoltà a presentare domanda in qualità di presidenti di commissione, i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; i ricercatori universitari confermati; i direttori delle istituzioni A.F.A.M.; i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.

Altro elemento di novità da evidenziare è l'introduzione di specifiche azioni formative finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle funzioni di presidente, che il MIUR intende adottare in modo regolare e continuativo. L'ANP ha chiesto all'Amministrazione di porre particolare attenzione all'organizzazione dei percorsi formativi rivolti ai Presidenti di commissione al fine di garantire un'omogenea modalità operativa sul territorio nazionale anche alla luce dei cambiamenti introdotti dal 37/2019 riguardanti il nuovo esame di Stato.

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo si ritrova all'art. 14 del DM nel quale sono definite, sia per i Dirigenti scolastici sia per i docenti, le condizioni ostative all'inserimento nell'elenco regionale dei soggetti aventi titolo a ricoprire il ruolo di presidenti di commissione che, nel dettaglio, sono:

- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- b) avere in corso procedimenti disciplinari;
- c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni;
- g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

L'art. 6 del DM 183/2019 riguarda i criteri di nomina dei commissari esterni individuati nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale, integrato con l'elenco delle scuole paritarie, in base al seguente ordine di precedenza:

- a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
- d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta, qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano nomine da effettuare;
- e) docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado. Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla lettera d).

3. I docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

4. In caso di esaurimento degli aspiranti o rinunce del personale di cui al comma 2, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

5. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al comma 2, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

- a) per la disciplina d'insegnamento;
 - b) per la classe di concorso in cui è compresa la disciplina d'insegnamento.
6. Il personale di cui alle lettere a), b), c), del comma 2 è tenuto a presentare istanza di nomina. Il personale di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 ha facoltà di presentare istanza di nomina.

Il successivo art. 7 disciplina le nomine dei presidenti di commissione in ambito territoriale indicando le priorità di assegnazione alle commissioni: in prima istanza vi sarà l'assegnazione presso le scuole del comune di servizio o di residenza del soggetto richiedente, a seguire l'assegnazione presso le sedi della provincia di residenza, fino a giungere in via residuale a nomine d'ufficio in ambito regionale e interregionale. In questo caso le nomine saranno effettuate secondo quanto previsto dai cc. 2, 3 e 4 dell'art. 7 nel rispetto dei criteri evidenziati nell'art. 6 del DM in oggetto.

Questo DM è un ulteriore tassello utile all'attuazione al d.lgs. 62/2017 per ciò che attiene l'Esame di Stato del secondo ciclo ponendo le basi di quel cambiamento atteso. Resta ancora molto da disciplinare e riordinare, in particolare alla luce dei cambiamenti imposti dalla legge di Bilancio per il 2019 che riduce gli stanziamenti per i contratti di apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro (che, tra l'altro, cambia nome, e probabilmente impostazione, in "percorsi per le competenze trasversali") con una secca riduzione del minimo di ore da destinare alla formazione in azienda.

